

Mapello, 3 gennaio 2024

Lo scopo della presente comunicazione è quello di supportare il processo di gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing) di cui al D.lgs. 24/23, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

Per la tutela del trattamento dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si rimanda alla specifica "Informativa Interessati – Whistleblowing" a cui si rimanda per il dettaglio (inserire link all'informativa).

Ai sensi di legge, SANGALLI SPA ha attivato propri canali di segnalazioni whistleblowing, di cui al D. Lgs. n. 24/2023, che garantiscono, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

SANGALLI SPA ha provveduto ad elaborare la Procedura interna Whistleblowing a cui si rimanda per il dettaglio.

Il Gestore delle segnalazioni Whistleblowing designato è l'Avv.to Andrea Dondè, Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/01.

Canali interni di segnalazione - Come effettuare la segnalazione:

- **In forma scritta:** tramite la piattaforma che è raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://sangallispa.go-tell.it/>. Inoltre, sul sito internet aziendale nella pagina "Canale Segnalazione" è disponibile il link diretto.

La piattaforma, basata sul software Globaleaks, conforme allo standard ISO 37002:2021 "Whistleblowing management systems", garantisce elevati standard di sicurezza e resilienza secondo le best practices di settore, conformi alle linee guida ANAC e al Reg. UE 2016/679 ("GDPR"). La piattaforma supporta il segnalante durante tutto il processo di segnalazione tramite passi guidati.

- **In forma verbale** mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni Whistleblowing che verrà fissato entro un termine ragionevole di 7 giorni. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Cosa è il whistleblowing?

Il whistleblowing è un modo per segnalare comportamenti scorretti o illegali che potrebbero danneggiare la nostra azienda: questi comportamenti potrebbero includere violazioni delle nostre procedure interne o di qualsiasi altra norma applicabile, e devono essere basate su fatti concreti e devono essere inviate in buona fede.

La creazione di una piattaforma di segnalazione interna è un obbligo di legge derivante dal D. Lgs. 24/2023, che entra pienamente in vigore per tutte le società con almeno 50 dipendenti dal 17 dicembre 2023.

Come si effettuano le segnalazioni?

Ricordiamo a tutti che è quindi possibile avviare le segnalazioni nei seguenti modi:

- digitale via piattaforma web (in modalità anche totalmente anonima)
- digitale via messaggio vocale (anche qui con possibilità di restare anonimi)
- di persona, rivolgendosi al referente individuato (in modo, quindi, non anonimo)

Sconsigliamo di utilizzare strumenti come la e-mail semplice o la PEC per le segnalazioni, in quanto non sicuri.

Chi può effettuare la segnalazione?

SANGALLI SPA ha provveduto ad applicare applica la procedura di Gestione Whistleblowing e garantisce le tutele previste dal D.lgs. 24/23 per le segnalazioni ricevute da:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- Lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- Fornitori di beni e servizi della Società;
- Soci;
- Persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

La tutela del Segnalante

Uno dei principali cardini della disciplina del whistleblowing è rappresentato dalle tutele riconosciute al segnalante per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina garantendo:

- riservatezza della sua identità;
- divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Le tutele di cui sopra non si applicano, invece, quando sia stata accertata la responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del Segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, sono, inoltre, previste sanzioni disciplinari.

Soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, di seguito elencati:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Cosa può essere segnalato?

Le Segnalazioni (Whistleblowing) possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere segnalate:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Violazioni della normativa europea.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità al **codice etico** aziendale.

Le esclusioni

Sono escluse le segnalazioni di seguito indicate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o discriminazioni tra i colleghi; tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni aziendali di competenza;
- reclami relativi ai prodotti e servizi di SANGALLI SPA tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni aziendali di competenza;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali oppure da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea con riguardo ai seguenti ambiti: servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Canali esterni di segnalazione

Canale ANAC

La Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il canale interno è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;

Via S. Cassiano 8 – 24030 Mapello (Bg) – Tel. 035/4945900 – fax 035/4945629 - e-mail: info@sangallispa.it

Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

Partita Iva – Codice Fiscale – Iscrizione Reg.Imprese Bg: 00811590165

- b) la Segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- c) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Alla Persona segnalante è altresì garantita la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- b) la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Buon lavoro a tutti,

Sangalli Marco